

Gazzetta Ufficiale - 3^a Serie Speciale
Regioni n.7 del 18-02-2006

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2005, n. 64

Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli
istituti penitenziari ubicati in Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 44 del 12 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

P r i n c i p i

1. La Regione Toscana tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari ubicati nel territorio regionale, secondo i principi e le modalita' stabiliti dalla presente legge.

2. La Regione assume a base della propria azione il principio della parita' di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, fra persone libere e persone detenute ed internate, e garantisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, alla pari delle persone in stato di liberta'.

Art. 2.

Protocollo di intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile

1. La giunta regionale attiva procedure volte a stipulare un protocollo di intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nel quale sono individuati gli impegni che la Regione e i soggetti suindicati assumono per migliorare lo stato di salute della popolazione carceraria, e le procedure di collaborazione tra la direzione delle carceri e il servizio sanitario delle aziende unita' sanitarie locali nella predisposizione dei programmi e nella esecuzione delle attivita' per la salute dei detenuti e degli internati.

2. Il protocollo di intesa contiene altresì le modalita' e i criteri per rendere possibile la partecipazione diretta dei detenuti alle attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione ed il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore, tenendo conto delle competenze e delle responsabilita' che spettano alla amministrazione penitenziaria per garantire le esigenze di sicurezza.

Art. 3.

Progetto obiettivo

1. Successivamente alla stipula del protocollo di intesa di cui all'Art. 2, la giunta regionale, sentiti i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, con le procedure di concertazione previste dalle norme sulla programmazione sanitaria toscana, approva un progetto obiettivo triennale per la salute dei detenuti e degli internati nelle carceri toscane in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano sanitario regionale. Il progetto triennale deve contenere, tra l'altro:

a) le mappe di rischio e gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio di validita' del progetto in ciascuno degli istituti penitenziari, con prioritá per l'area della prevenzione e delle gravi patologie, e per l'assistenza alle persone con dipendenze, ai minori, alle detenute madri, ai detenuti ed internati con patologia psichiatrica e condizioni di disagio psichico al fine di promuovere il benessere mentale e prevenire disturbi psichici, con l'apporto integrato dei servizi territoriali competenti;

b) le modalita' organizzative e funzionali, anche di tipo dipartimentale, del servizio sanitario penitenziario presso ogni istituto di pena; i modelli organizzativi sono differenziati secondo la tipologia dell'istituto, comunque integrati con la rete dei presidi e dei servizi sanitari regionali, e volti a garantire un'assistenza sanitaria continuativa e il miglioramento progressivo dell'assistenza negli istituti penitenziari;

c) i criteri e le modalita' per il trasferimento dei detenuti che necessitano di cure in regime di ricovero negli ospedali toscani e la creazione di degenze esclusivamente riservate a tale tipologia di utenza;

d) programmi di formazione e di aggiornamento specifico degli operatori sanitari che operano nelle carceri toscane, tenendo conto delle specificita' professionali e delle tipologie assistenziali, favorendo, nel quadro delle intese con l'amministrazione penitenziaria, il coinvolgimento del personale di polizia penitenziaria;

e) le indicazioni per l'adozione della carta dei servizi per la tutela della salute in ambito penitenziario;

f) i criteri e le modalita' per la costruzione di un sistema informativo regionale finalizzato alla rilevazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione detenuta ed internata negli istituti penitenziari ubicati in Toscana, per la programmazione ed il governo delle attivita' di prevenzione, di cura e di riabilitazione in carcere, anche attraverso l'utilizzo della cartella clinica informatizzata.

Art. 4.

Compiti della giunta regionale

1. La giunta regionale, di concerto con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, emana le linee guida alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere della Regione per il buon funzionamento dei servizi all'interno degli istituti penitenziari, per la messa a punto di protocolli diagnostico-terapeutici per particolari condizioni di salute o per specifiche classi di malattie, e per la individuazione di indicatori di valutazione dell'assistenza erogata.

2. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale, nell'ambito della relazione sullo stato di salute della popolazione toscana, una specifica relazione che dia conto dello stato di salute dei detenuti nelle carceri toscane e del funzionamento dei servizi in particolare per quanto contenuto nel protocollo di cui all'Art. 2.

3. La relazione inerente lo stato di salute dei detenuti nelle carceri toscane e il funzionamento dei servizi e' inviata al Ministero della giustizia tramite i competenti organi di vertice a livello regionale della amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

Art. 5.

Compiti delle aziende unita' sanitarie locali

1. Le aziende unita' sanitarie locali della Regione attuano nelle carceri toscane gli obiettivi di salute contenuti nel piano sanitario regionale ed organizzano in ogni istituto penitenziario, sulla base del progetto obiettivo di cui all'Art. 3 della presente legge, un modello organizzativo e funzionale adeguato alle specificita' detentive, capace di erogare prestazioni pronte, efficaci e continue alla popolazione detenuta o internata.

2. Il direttore generale della azienda unita' sanitaria locale, in collaborazione con i direttori degli istituti penitenziari interessati, provvede a compiere verifiche periodiche sullo stato di salute dei detenuti, sui risultati raggiunti e sul grado di soddisfazione degli stessi detenuti sull'assistenza sanitaria, con riferimento a indici obiettivi ed oggettivamente riscontrabili.

3. Il direttore generale della azienda unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato l'istituto penitenziario, secondo i criteri e le modalita' indicate nel progetto obiettivo di cui all'Art. 3, e in collaborazione con i direttori degli istituti penitenziari interessati, ha l'onere di individuare soluzioni atte ad agevolare le particolari esigenze di degenza dei detenuti all'interno delle strutture ospedaliere della Toscana.

Art. 6.

Personale sanitario

1. La giunta regionale, entro sei mesi dal trasferimento del personale sanitario gia' dipendente dal Ministero della giustizia, attua modalita' operative di concertazione con le organizzazioni sindacali per stabilire le procedure e i tempi per collocare il personale trasferito nella struttura organizzativa dei servizi, tenendo conto dei profili professionali e dei ruoli svolti nell'anno precedente alla data del trasferimento dei rapporti di lavoro.

2. Le aziende unita' sanitarie locali provvedono all'assegnazione organica del personale necessario al funzionamento dei modelli organizzativi e funzionali previsti per ciascuno degli istituti penitenziari ubicati nell'ambito della rispettiva competenza.

3. La giunta regionale, in considerazione della specificita' dell'assistenza sanitaria svolta in carcere e dei diversi ruoli del personale impegnato nell'assistenza sanitaria, provvede a realizzare, in collaborazione con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, corsi di formazione ed aggiornamento del personale suindicato.

4. In attesa della collocazione definitiva, il personale transitato dal Ministero della giustizia, e' trasferito, in via provvisoria, alle dipendenze funzionali delle aziende unita' sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati i diversi istituti penitenziari. L'assegnazione definitiva avviene entro sei mesi, sulla base dell'atto della giunta regionale, di cui al comma 1.

Art. 7.

Norme finali e transitorie

1. La Regione attua gli interventi previsti dalla presente legge a seguito dell'adozione, da parte del Ministero della giustizia, dei provvedimenti necessari al trasferimento alla Regione del personale e delle risorse di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'Art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

2. In attesa dell'adozione dei provvedimenti nazionali di cui al comma 1, l'assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari ubicati sul territorio regionale, in fase transitoria, e' realizzata mediante una opportuna opera di integrazione tra il servizio sanitario regionale e il servizio sanitario penitenziario. Le modalita' logistico-organizzative per lo svolgimento dell'assistenza sanitaria, durante la fase transitoria, sono determinate mediante specifici atti di intesa da stipularsi con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

3. Durante la fase transitoria, le aziende unita' sanitarie locali, nel quadro delle intese e della integrazione di cui al comma 2, possono stipulare, con il personale sanitario degli istituti penitenziari ubicati nel proprio territorio, convenzioni libero-professionali finalizzate a promuovere l'integrazione dei servizi di cui all'Art. 3, con il concorso dell'amministrazione penitenziaria.

4. Successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nel bilancio della Regione sono istituiti appositi capitoli all'interno della unita' previsionale di base (UPB) di spesa n. 265 «servizi territoriali - Spese correnti» destinati alla copertura degli oneri finanziari necessari per l'attivazione e lo svolgimento del servizio sanitario penitenziario. In tale UPB di spesa confluiscono le risorse finanziarie trasferite dal bilancio del Ministero della giustizia, ai sensi dell'Art. 7 del decreto legislativo n. 230/1999, e le risorse finanziarie stabilite nella legge di bilancio.

5. Le risorse finalizzate al servizio sanitario penitenziario sono assegnate annualmente dalla giunta regionale alle aziende unita' sanitarie locali, tenendo conto delle tipologie degli istituti penitenziari, della consistenza della popolazione carceraria e dei problemi specifici di salute rilevati dalle aziende unita' sanitarie locali, sentite le direzioni carcerarie.

Art. 8.

Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale

1. La Regione istituisce, cosi' come previsto dal successivo comma 2, l'ufficio del garante, presso il consiglio regionale, al quale e' demandato il compito di assumere, in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, le iniziative necessarie perche' sia garantita la tutela della salute e la qualita' della vita delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale.

2. Con apposito provvedimento della Regione, da approvarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le funzioni e le modalita' organizzative dell'ufficio del garante.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 dicembre 2005

MARTINI